

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

n. 17

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 13 al 19 novembre 2008)

INDICE

- BIANCHI ed altri: sulla ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (4-00669) (risp. SCOTTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) Pag. 343
- CARRARA: sull'attuazione di disposizioni legislative in materia di cattura temporanea di uccelli (4-00335) (risp. MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*) 345
- RANDAZZO: sulla paralisi del Comitato italiani all'estero di Atene (4-00627) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 347
-

BIANCHI, ASTORE, BIANCONI, PORETTI, RIZZI, AMATI, MAGISTRELLI, MARINI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

il 19 giugno 2008, in risposta ad un'interpellanza dell'on. Farina Coscioni, il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi ebbe ad assicurare il Parlamento che quanto prima il Governo avrebbe presentato un disegno di legge di ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;

letteralmente, il sottosegretario Craxi dichiarò che il Governo attribuiva alla ratifica della Convenzione «un elevatissimo livello di priorità», e che lo schema di provvedimento si trovava, al 19 giugno, «in fase avanzata di concerto interministeriale»;

già nella XV Legislatura il Governo aveva presentato un disegno di legge di ratifica, di concerto tra Ministro degli affari esteri e Ministro della solidarietà sociale;

non si comprende quale sia la difficoltà di redazione del disegno di legge di ratifica;

nel prossimo mese di ottobre tutti i Governi che avranno ratificato la Convenzione si riuniranno a New York per nominare il Comitato di monitoraggio, che di fatto rappresenta l'organo di governo della Convenzione stessa, così come previsto dall'articolo 34 e seguenti della Convenzione stessa;

come riconosciuto dallo stesso sottosegretario Craxi, la delegazione italiana ha contribuito in maniera determinante alla stesura del testo ottenendo importantissimi risultati in materia di istruzione (articolo 24), sul quale ambito è passata l'impostazione legislativa italiana che contempla l'integrazione di tutti i disabili nella scuola comune, nonché in materia di lavoro (articolo 27), nel cui ambito è stata accettata quasi integralmente la posizione italiana in questo settore;

si rende quindi assolutamente necessario provvedere quanto prima alla ratifica della Convenzione,

si chiede di sapere:

se e quando il Governo intenda presentare alle Camere il disegno di legge di ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;

se vi siano – e quali eventualmente siano – motivi ostativi alla presentazione di tale disegno di legge;

se il Ministro in indirizzo ritenga ancora possibile l'auspicata partecipazione dell'Italia alla prima riunione dei Paesi ratificanti, tale da po-

ter esprimere la propria posizione in merito alla composizione, alle attività e al funzionamento del Comitato di monitoraggio.

(4-00669)

(15 ottobre 2008)

RISPOSTA. – La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, entrata in vigore il 3 maggio 2008, rappresenta uno strumento internazionale complesso, che mira a promuovere, tutelare e garantire il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone disabili, nonché a promuovere il rispetto per la loro dignità.

La Convenzione investe l'intera sfera della vita delle persone, considerando aspetti vasti come la discriminazione sulla base della disabilità, la tutela delle donne e dei minori, la partecipazione alla vita politica e sociale, l'eguale riconoscimento davanti alla legge, il divieto di tortura, di sfruttamento, di violenza o di maltrattamenti, della libertà di movimento e di espressione, di istruzione, i pari diritti e le pari opportunità ed il ruolo della cooperazione internazionale.

L'Italia, che già negli anni Ottanta era stata tra i primi a proporre una bozza di accordo, ha svolto un ruolo di primo piano durante i negoziati ed ha coinvolto nei lavori anche le ONG italiane impegnate nel settore, come membri della delegazione. È bene far presente che nei testo dell'atto internazionale figurano molte proposte avanzate dall'Italia, segnatamente la definizione di disabilità, nonché i riferimenti ai ruoli della famiglia ed alla cooperazione internazionale.

In coerenza con quanto sopra detto, l'Italia è stata tra i primi firmatari della convenzione, il 30 marzo 2007. Sempre in detta data, l'Italia ha inoltre firmato il protocollo opzionale che ha istituito un Comitato internazionale per i diritti delle persone disabili deputato a ricevere e ad esaminare le comunicazioni da o in rappresentanza di individui, o gruppi di individui, sottoposti alla sua giurisdizione, che affermino di essere vittime di violazioni delle disposizioni della convenzione da parte dello Stato. Il Protocollo, la cui ratifica è prevista in contemporanea con quella della convenzione, costituirà così indirettamente una forma di monitoraggio internazionale del rispetto della convenzione stessa.

La ratifica dell'accordo internazionale da parte dell'Italia, come già detto in vigore sul piano internazionale, assume carattere di urgenza, considerata la tradizionale importanza del tema dei diritti delle persone con disabilità nell'ambito della nostra azione internazionale a tutela dei diritti umani.

Come ricordato dagli interroganti, già nel dicembre 2007 era stata presentata dal Governo in carica una proposta di legge di ratifica della convenzione ma successivamente decaduta per lo scioglimento anticipato del Parlamento. All'avvio della corrente Legislatura, il Ministero degli affari esteri ha prontamente riavviato l'*iter* per l'approvazione del disegno di legge di ratifica della convenzione.

Nel corso della concertazione interministeriale è stata rilevata da parte del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali la necessità di inserire nel provvedimento alcune norme di adeguamento all'ordinamento interno. È pertanto in fase di esame un nuovo testo, per il quale è prevista una prossima iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri. Quanto, infine, alla prima Conferenza degli Stati parte della convenzione, svoltasi a New York il 30 ottobre e 3 novembre 2008, l'Italia, come altri Paesi che hanno in corso il processo di ratifica, ha partecipato in qualità di osservatore.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

SCOTTI

(17 novembre 2008)

CARRARA. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

la legge n. 157 del 1992 (articolo 4, commi 3 e 4) prevede la possibilità per le Regioni di autorizzare la cattura di uccelli a fini di richiamo tramite l'attivazione di impianti di cui le Province sono titolari;

per la gestione di ciascuno di questi tipici impianti della cultura e del paesaggio rurale denominati «roccoli» le Province si avvalgono di un gestore qualificato e ritenuto idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica;

molti tra i gestori di «roccoli» risultano essere anche proprietari di detti impianti;

in Lombardia, in particolare, l'avanzata età anagrafica di detti gestori pone un problema di ricambio generazionale senza il quale la tecnica della caccia con richiami vivi di cattura sarà destinato a sparire per mancanza di personale qualificato;

il 28 febbraio 2008 l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, su richiesta della Provincia di Bergamo, si è dichiarato indisponibile a rilasciare le autorizzazioni al prelievo in deroga degli uccelli da richiamo dichiarando che permane l'impossibilità di stipulare i protocolli d'intesa per l'attivazione degli impianti di cattura;

nell'aprile 2008, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, su richiesta della regione Lombardia, ha fatto pervenire analoga risposta negativa in merito all'attivazione di sessioni di esame di qualificazione degli aspiranti «roccolatori»;

considerato che:

l'attività dei «roccolatori» parrebbe avviata alla chiusura a causa semplicemente di un mancato ricambio generazionale;

anche le cacce tradizionali, legate al destino dei «roccoli», sono destinate ad avere conseguenze negative,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione sopra descritta e, in caso affermativo, se e in che modo intenda intervenire al fine di consentire l'applicazione delle norme

previste dalla legge n. 157 del 1992 e sbloccare la situazione di stallo in cui versano gli aspiranti «roccolatori».

(4-00335)

(15 luglio 2008)

RISPOSTA. – In merito a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo, dove vengono posti quesiti in relazione al diniego espresso dall'ISRPA, già INFS, alla Regione Lombardia ed alla Provincia di Bergamo per la richiesta di applicazione dell'articolo 4, commi 3 e 4, della legge n. 157 del 1992, riguardo al rilascio di autorizzazioni alla cattura di uccelli a fini di richiamo, e richiesta l'attivazione di corsi di formazione con esami per quei soggetti idonei per questa attività legalmente riconosciuta e riconducibile ad una inveterata e locale tradizione venatoria, si rappresenta quanto segue.

Poiché le autorizzazioni richieste rientrano nella specifica attività che l'istituto svolge con gli enti localmente preposti, sono state formulate, da parte della Direzione protezione natura di questo Ministero, competente per materia, richieste d'informazione dirette e puntuali relativamente agli aspetti collegati con l'applicazione dell'articolo citato nell'interrogazione.

La documentazione pervenuta ha permesso di condividere il parere già espresso dall'ISPRA e il diniego esercitato non appare né estemporaneo, né immotivato, in quanto derivante da un'intensa attività di collaborazione che si è protratta a far data dal 1998 con il susseguirsi di tre circolari che hanno provveduto ad allertare gli enti richiedenti sulla concomitante applicazione della legge nazionale con la normativa europea.

In tali circolari, infatti, viene ribadita l'esigenza di fornire ogni elemento di valutazione necessario per determinare la legittimità dei prelievi sostenibili. In sintesi, si rende necessario dimostrare che:

- non esistono altre soluzioni alternative al prelievo con gli strumenti in uso;
- i prelievi devono avvenire in condizioni rigidamente controllate;
- i soggetti, nel rispetto del principio delle piccole quantità, adoperano impegni misurati e compatibili con le reali esigenze delle locali realtà venatorie.

A parere dell'ISPRA le risposte pervenute da parte degli enti locali in parola sono risultate carenti, quando espressamente non evase, nell'applicazione degli aspetti sopra indicati e, di conseguenza, non adeguate a garantire l'applicazione dell'articolo 9 della citata direttiva comunitaria attraverso la riduzione del prelievo.

In questo senso, quindi, non appaiono sufficienti le istanze reiterate a sostegno della priorità degli aspetti sociali connessi con questo aspetto venatorio, pur espressamente rappresentato all'articolo 4, comma 3, della legge n. 157 del 1992, quando prescindono dall'applicazione della direttiva europea. Tale situazione, se non opportunamente dissuasiva, potrebbe

aggravare la posizione del nostro Paese sulla procedura d'infrazione in corso, la «2006/2131» su aspetti, peraltro, connessi.

Pertanto, è proprio per evitare questi eventuali rischi che l'ISPRA si è visto costretto, in adempimento ai propri compiti istituzionali, a rispondere così tempestivamente in modo negativo, sia il 28 febbraio 2008 alla Provincia di Bergamo, che nell'aprile successivo alla stessa Regione Lombardia.

*Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
e la tutela del territorio e del mare*

MENIA

(12 novembre 2008)

RANDAZZO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

la legge 8 maggio 1985, n. 205, ha istituito i Comitati dell'emigrazione italiana (Coemit) modificata ed integrata dalla legge 5 luglio 1990, n. 172, che, dopo aver modificato il nome in Comitati degli italiani all'estero (Comites), ne ha ridefinito le funzioni, le strutture amministrative e le dotazioni finanziarie;

i Comitati hanno il compito di promuovere iniziative di carattere sociale e culturale, scolastico e sportivo, nell'ambito della comunità italiana della rispettiva circoscrizione;

inoltre essi cooperano con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani, nonché nella vigilanza sulla questione dei contratti e della sicurezza del lavoro, delle condizioni abitative e scolastiche;

gli stessi hanno altresì funzioni consultive sulle richieste di contributo avanzate ai consolati da associazioni e comitati che operano nella circoscrizione per attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana;

considerato che:

il Comites di Atene è stato regolarmente eletto in base e per effetto della legge istitutiva;

lo stesso Comites è paralizzato da oltre un anno per una scelta deliberata di boicottaggio da parte dei sei consiglieri eletti nella lista Azzurri nel Mondo (Forza Italia) i quali, pur essendo stati ogni volta regolarmente convocati dal Presidente del Comites Angelo Saracini, non si sono mai presentati alle sedute;

è obbligo degli eletti svolgere il mandato assegnato con voto dai cittadini e operare con responsabilità e trasparenza;

la legge n. 286 del 2003 prescrive che la mancata partecipazione immotivata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica, si chiede di sapere:

per quali ragioni le autorità consolari e le autorità diplomatiche italiane in Grecia, nonché gli uffici competenti del Ministero degli affari esteri abbiano ritenuto di non intervenire per due anni, lasciando che un

organismo votato dai cittadini e previsto da una legge del Parlamento potesse essere messo nella condizione di non operare attraverso un boicottaggio preventivo ed inammissibile sotto il profilo etico, istituzionale e legislativo;

per quali ragioni le autorità diplomatiche e consolari italiane in Grecia, in applicazione dell'articolo 8 della legge 286 del 2003, non sono intervenute per deliberare la decadenza dei membri che hanno disertato le sedute per due anni consecutivi;

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare in forma urgente e concreta, prevedendo, in caso di impossibilità di altra soluzione, lo scioglimento anche sotto il profilo formale e l'immediata indizione di nuove elezioni, come richiesto dallo stesso Presidente del Comites-Grecia al fine di assicurare in tempi brevi la piena funzionalità di un organo importante per i nostri connazionali residenti in Grecia.

(4-00627)

(7 ottobre 2008)

RISPOSTA. – La gestione del Comites (Comitato italiani all'estero) di Atene è stata negativamente condizionata da un'acuta contrapposizione di natura personale ancor più che ideologica tra i componenti, che si è pesantemente riflessa sull'ordinato svolgimento delle funzioni demandate dalla legge all'organismo.

L'Ufficio consolare italiano è più volte intervenuto affinché lo scontro in atto potesse essere ricondotto nell'ambito di una normale dialettica.

Nel febbraio 2007 il Presidente del Comites, Angelo Saracini, ed alcuni consiglieri, nel corso di una riunione, hanno presentato una mozione per dichiarare decaduto un membro, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 286 del 2003, per «mancata partecipazione immotivata ai lavori del comitato per tre sedute consecutive». Tuttavia, in presenza di un disaccordo sull'interpretazione della normativa vigente, la mozione è stata poi ritirata.

Nel novembre 2007, il Presidente del Comites ha chiesto all'Ambasciata d'Italia ad Atene di esprimere il suo parere per la sostituzione di due consiglieri a causa dell'asserita terza assenza ingiustificata dei medesimi alle riunioni. L'Ambasciata non ha però ravvisato le circostanze circa l'applicazione del citato articolo 8, comma 3, in quanto l'assenza dei consiglieri in questione era motivata dal mancato riconoscimento della sede del Comites stabilita presso l'abitazione privata del Presidente.

Nel maggio 2008 la crisi gestionale del Comitato ha raggiunto una fase cruciale con le dimissioni del Presidente, cui ha fatto seguito l'impossibilità di individuare un altro membro che potesse sostituirlo nel mandato. I componenti del Comitato, in una successiva seduta tenutasi alla fine del mese di maggio, hanno preso atto dell'irreversibilità della paralisi operativa dell'ente e ne hanno deciso lo scioglimento *de facto*.

Il 3 giugno 2008, l'Ambasciata, constatato che gli sforzi condotti dall'Ufficio consolare per favorire un dialogo costruttivo nel Comitato non

avevano avuto esito, ha preso atto dell'impossibilità del suo funzionamento e ne ha proposto lo scioglimento, come previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 286 del 2003.

Il 13 giugno il Ministero degli affari esteri ha quindi richiesto il previsto parere obbligatorio del Comitato di Presidenza del CGIE (Consiglio generale italiani all'estero), il quale, con delibera del 25 giugno 2008, ha rinviato la decisione alla successiva seduta, dando mandato al Consigliere residente in Grecia di svolgere i passi necessari per pervenire ad una soluzione del problema ovvero di fornire al CGIE, ogni elemento di valutazione utile per la formulazione del parere richiesto.

Il Comitato di Presidenza del CGIE, il 28 settembre ha infine espresso parere favorevole allo scioglimento del Comitato di Atene.

In data 14 ottobre è stato emesso il decreto ministeriale di scioglimento del Comitato ed è stato nominato il Commissario straordinario, che ne assicurerà l'ordinaria amministrazione e resterà in carica fino al giorno della prima seduta del nuovo Comitato.

Ai sensi del citato articolo 8, comma 4, della legge n. 286 del 2003 le elezioni del nuovo Comitato dovranno svolgersi entro sei mesi dallo scioglimento e, come previsto dall'articolo 15, l'Ambasciata d'Italia *in loco* provvederà all'indizione delle elezioni che verrà effettuata entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di scioglimento.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(12 novembre 2008)
